

## VERBALE DI ACCORDO

In data 8 giugno 1994 tra ATAF e OO.SS. CGIL CISL UIL

-in relazione ai rapporti di lavoro a part-time esistenti in azienda,  
-tenuto conto delle esigenze di economicità e produttività complessive,  
-valutata la attuale fase di risanamento aziendale che deve privilegiare in prospettiva le potenzialità lavorative del settore movimento e riorganizzare in senso di maggior economicità i settori manutentivi ed ausiliari,

si è concordato quanto segue:

1) dalla programmazione di fine Giugno 1994 verranno costruiti nel servizio feriale massimo ( e in proporzione negli altri servizi nel corso dell'anno) n. 10 turni aventi le seguenti caratteristiche:

a) inizio non prima delle ore 11,30 e termine non oltre le ore 19,30, altri parametri come da norme generali;

b) durata del lavoro effettivo e convenzionale secondo le norme generali; riferimento al Deposito di Peretola (oltre che alla zona centrale) ai fini della normativa zone;

c) possibile utilizzo su vetture da 18 metri e, quindi, assegnabilità solo a coloro che sono in possesso di patente "DE",disponibile per l'uso aziendale;

d) gestione in modo autonomo per quanto riguarda piano ferie, ecc.


I turni di cui sopra potranno essere mantenuti fino al termine della programmazione in vigore al 31/12/1996, fatta salva un'anticipata cessazione ove le esigenze aziendali lo consentano,anche in presenza di nuove assunzioni a tempo parziale in numero adeguato;

2) Ad integrazione del punto C5.2 (part-time) dell'Accordo Aziendale 28/6/91 il personale attualmente in servizio con rapporto a tempo parziale potrà domandarne ed ottenerne la conversione a tempo pieno,oltre che al verificarsi delle condizioni previste alla lettera a) dell'accordo stesso,ai sensi della presente intesa .

In tal caso potrà essere assegnato in modo esclusivo o parziale ai turni di cui al punto 1) precedente,così come alla turnazione del restante personale a tempo pieno.

La conversione del rapporto in tempo pieno avverrà con estensione della normativa generale in materia di zone di lavoro, giornate di non prestazione annue e massa vestiario, oltre che del trattamento economico previsto.

Tale conversione,nel caso che non tutti i 12 part-time attualmente in servizio manifestino la loro volontà come sopra ricordato, non avrà luogo o avverrà solo,a discrezione dell'azienda, per un numero di essi compatibile con la buona gestione dei turni.



3) I turni di cui al punto 1), a partire dal Settembre 1994 ( e successivamente nel settembre 95) potranno peraltro essere richiesti anche da altri addetti alla guida, in possesso della patente "DE", che avranno precedenza per l'assegnazione, in quanto di maggior anzianità aziendale, secondo i criteri in uso in materia di turni.

Tali richiedenti dovranno impegnarsi a svolgere i turni per almeno 1 anno ( o per periodi superiori ove indicati dall'Azienda al momento della presentazione delle domande) e ad accettare tutte le modalità particolari previste per la loro gestione (relative a cadenze di riposo, deposito di appartenenza, gestione autonoma dei piani ferie, ecc.).

Nel caso che le richieste di cui sopra superino le possibilità di assegnazione, la priorità sarà determinata dai seguenti parametri:

- residenza fuori dai comuni facenti parte del Consorzio ATAF, a rilevante distanza dalla sede aziendale, e comprovato utilizzo, grazie ai turni richiesti, di mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di lavoro;

- anzianità di servizio.

La valutazione del primo parametro sarà effettuata dall'Azienda, rinviando ad un esame tra le parti eventuali casi controversi.



In carenza di domande, al settembre 94 o in un momento successivo, i turni di cui sopra verranno assegnati o riassegnati al personale ex part-time, tenendo conto del loro gradimento sempre in ordine di anzianità.

4) Le future assunzioni a tempo parziale del personale di guida non dovranno superare la durata di 2 anni, dopo i quali verrà effettuata la conversione in tempo pieno, a condizione che la medesima sia richiesta dall'interessato, sempre fatto salvo il rispetto delle normative di legge al momento vigenti.

5) l'Azienda potrà attuare i seguenti interventi di riorganizzazione in alcuni settori lavorativi, disponendo le necessarie revisioni dell'organizzazione del lavoro e delle mansioni degli addetti interessati:

- a) adozione di un sistema di controllo accessi del deposito Aretina nelle ore notturne, in sostituzione dell'attuale servizio di sorveglianza armata, con redistribuzione delle attività occorrenti tra il personale operaio e di movimento o altri settori.

Quanto sopra in conformità al progetto denominato "Videolento" che viene sottoscritto separatamente dalle OO.SS. per presa visione e per attestazione della conformità alle norme della legge 300/70 in materia di controlli a distanza.



b) l'attività di intervento e riparazione sulle apparecchiature di convalida dei biglietti a bordo degli autobus verrà svolta, secondo le disposizioni che l'azienda emanerà e limitatamente agli inconvenienti che non richiedano interventi professionalmente qualificati, anche dal personale assegnato a mansioni di: addetto movimento e traffico, ausiliario di movimento, verificatore titoli di viaggio, operaio di "piazza", operai addetti alla segnaletica. Tale attività potrà essere coordinata anche dal coordinatore MT "centrale".

c) presso le mense aziendali, per la distribuzione vivande ai commensali, verranno adottati piatti di materiale plastico "usa e getta" in sostituzione delle attuali stoviglie in porcellana.

In conseguenza di ciò potrà tra l'altro essere ridotto di due unità il personale attualmente assegnato, con conseguente redistribuzione delle attività tra i restanti addetti.

Le parti si danno atto che, sulla base di indici di presenza annua in linea con la media aziendale, in relazione agli attuali livelli di produzione pasti e all'attuale assetto organizzativo e tecnologico il personale assegnato, dopo la modificazione sopraindicata (vale a dire 22 unità) risulta complessivamente adeguato alle necessità del reparto; ciò anche a modifica dei precedenti accordi in materia.

Nel caso di eventuali ulteriori provvedimenti o riorganizzazioni che risultino avere effetto sul numero di addetti si seguiranno le procedure previste dall' accordo 4/4/90.

6) L'applicabilità della presente intesa è subordinata alla sua approvazione da parte degli organi amministrativi competenti e da parte delle assemblee dei lavoratori, il cui esito verrà comunicato dalle OO.SS. entro il giorno 11 giugno 1994, intendendosi, in carenza di comunicazione, che l'intesa è stata approvata.

per l'A.T.A.F.

*Stefano Frangiamore*

*Meer*

per le OO.SS. CGIL/CSL/UIL

*De Luca*  
*Valle*  
*De Luca*